



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 87
Stagione Sportiva 2016/2017

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 51/AA, 52/AA, 53/AA e 54/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 AGOSTO 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 51/AA

- Visto l'accordo ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società ASD LEONE XIII con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n.° 450/A del 28 giugno 2016;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 32 sexies, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

si da atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società ASD LEONE XIII con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n.° 450/A del 28 giugno 2016.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 52/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1201 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Claudio ORCIANI, avente ad oggetto la seguente condotta:

CLAUDIO ORCIANI, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Dirigente per la società POL. COLLEMARINO (ora A.S.D. OLIMPIA JUVENTU FALCONARA), in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico in relazione al C.U. n. 1 del predetto Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2014/2015 (art. 2.6), per aver posto in essere una condotta lesiva dei principi di lealtà, correttezza e probità, consistente nell'aver accompagnato giovani calciatori ai raduni svolti in data 2.06.2014 presso il campo "Amadio" di Castelferretti, frazione di Falconara (AN), e a Terni in data 25.8.2014, in assenza della preventiva autorizzazione prevista dalla normativa di settore da rilasciarsi a cura dell'organo territorialmente competente, prestando una indebita collaborazione con la Società *Italia Scouting* nella organizzazione di tali provini-raduni in assenza delle prescritte autorizzazioni federali;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Claudio ORCIANI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Claudio ORCIANI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 AGOSTO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 53/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1038 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg.ri Alessio CECCO e Dario CURCI e delle società A.S.D. CESAROLO 1958 e A.S.D. PERNATESE 1928, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSIO CECCO, all'epoca dei fatti Dirigente della Società A.S.D. CESAROLO 1958, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 e art. 5 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell'art. 28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “*Raduni e Provini per Giovani Calciatori*”, per aver consentito l'organizzazione e lo svolgimento, nei giorni dal 25 al 28 marzo 2016, a Lignano Sabbiadoro del 10° TROFEO RIVIERA, sul campo della Società A.S.D. CESAROLO 1958, raduno finalizzato allo svolgimento di provini di calciatori minorenni non autorizzato dai competenti organi federali competenti;

DARIO CURCI, all'epoca dei fatti Dirigente della Società A.S.D. PERNATESE 1928, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 e art. 5 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi trasfuso integralmente nell'art.28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico), e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015/2016, punto 2.6 “*Raduni e Provini per Giovani Calciatori*”, per aver organizzato, nei giorni dal 25 al 28 marzo 2016, a Lignano Sabbiadoro il 10° TROFEO RIVIERA, sul campo della Società A.S.D. CESAROLO 1958, raduno finalizzato allo svolgimento di provini di calciatori minorenni, senza autorizzazione dei competenti organi federali, nonché per avere organizzato i Tornei: “2° TORNEO REGINS CUP – Cesenatico – Cattolica 25-28.03.2016” “13° PISA WORLD CUP – Pisa - Viareggio 25-28.03.2016” “10° TROFEO CITTA' DI VIAREGGIO – Viareggio 23-25.04.2016” “2° PICCOLI AMICI TROPHY – Cesenatico-Cattolica 22/23-25.04.2016” “8° PFINGSTEN TROPHY – Lignano Sabbiadoro 13-15/16.05.2016” “13° EURO-SPORTMANAGER TROPHY – Lignano Sabbiadoro 2.6 – 4/5.06.2016” “2° ADRIATIC COOPERATION CUP – Cesenatico-Cattolica 9-12.06.2016”, tutti senza l'autorizzazione dei competenti organi federali;

A.S.D. CESAROLO 1958, per responsabilità oggettiva i sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al proprio tesserato;

A.S.D. PERNATESE 1928 per responsabilità oggettiva i sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al proprio tesserato;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sigg.ri Alessio CECCO e Dario CURCI e dal Sig. Fabrizio DIANA, in qualità di legale rappresentante *pro tempore* della società A.S.D. CESAROLO 1958 e dal Sig. Davide PAPA, in qualità di legale rappresentante *pro tempore* della società A.S.D. PERNATESE 1928;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi e 15 giorni di inibizione per il Sig. Alessio CECCO, di 3 mesi di inibizione per il Sig. Dario CURCI, di € 140,00 di ammenda per la società A.S.D. CESAROLO 1958 e di € 140,00 per la società A.S.D. PERNATESE 1928;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 AGOSTO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 54/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1071 pf 14/15 adottato nei confronti dei Sigg.ri Urbano CAIRO, Alessandro LELLI, Alessandro LUCCI, Marco MARCHIONNI, Alessandro MOGGI, Alejandro PALETTA, Antonio PREITI e della società TORINO F.C. S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

URBANO CAIRO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Torino F.C. S.p.A., in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'Avv. Marco Sommella, che era collaboratore del sig. Moggi "nella gestione professionale dei calciatori" secondo quanto riferito dallo stesso sig. Nocerino, e che prestava la propria attività ai sensi del primo comma dell'art. 5 del medesimo Regolamento Agenti di Calciatori in favore della Torino F.C. S.p.A. in virtù di formale incarico conferito, mentre l'agente sig. Alessandro Moggi assisteva il sig. Antonio Nocerino, senza conferire allo stesso formale mandato, nell'ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e società del 4.7.2014, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

ALESSANDRO LELLI, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C., in violazione dei seguenti articoli:

- art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato in forza di formale mandato conferito gli interessi del Sig. Djamel Eddine Mesbah nell'ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la A.C. Milan S.p.A. del 18.1.2012, nonostante tale calciatore fosse assistito nell'ambito del medesimo accordo ed in assenza di formale mandato conferito anche dal sig. Lucci Alessandro, del quale il sig. Lelli era "collaboratore" secondo quanto riferito dal sig. Mesbah, ed il medesimo sig. Lucci avesse ricevuto dalla società A.C. Milan S.p.A. apposito mandato per la cura dei propri interessi in relazione al medesimo contratto;
- art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell'art. 19, comma 2, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, nonché dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 18.1.2012 tra la A.C. Milan S.p.A. ed il sig. Djamel Eddine Mesbah, calciatore dal quale aveva ricevuto mandato;
- art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli

artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato in forza di formale mandato conferito gli interessi del Sig. Djamel Eddine Mesbah nell'ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Parma F.C. S.p.A. del 24.1.2013, nonostante tale calciatore fosse assistito nell'ambito del medesimo accordo ed in assenza di formale mandato conferito anche dal sig. Lucci Alessandro, del quale il sig. Lelli era "collaboratore" secondo quanto riferito dal sig. Mesbah, ed il medesimo sig. Lucci avesse ricevuto dalla società Parma F.C. S.p.A. apposito mandato per la cura dei propri interessi in relazione al medesimo contratto;

- art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell'art. 19, comma 2, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, nonché dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 24.1.2013 tra la Parma F.C. S.p.A. ed il sig. Djamel Eddine Mesbah, calciatore dal quale aveva ricevuto mandato;

ALESSANDRO LUCCI, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C., in violazione dei seguenti articoli:

- art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato in forza di formale mandato conferito gli interessi della A.C. Milan S.p.A. nell'ambito della stipulazione del contratto tra tale società ed il sig. Djamel Eddine Mesbah del 18.1.2012, nonostante tale calciatore fosse assistito nell'ambito del medesimo accordo dallo stesso sig. Lucci e dal sig. Alessandro Lelli, quest'ultimo "collaboratore" del medesimo sig. Lucci secondo quanto riferito dal sig. Mesbah, il primo in assenza di mandato formalmente conferito ed il secondo in forza di mandato formalmente conferito;
- art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell'art. 19, comma 2, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, nonché dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 18.1.2012 tra il sig. Djamel Eddine Mesbah e la A.C. Milan S.p.A., società dalla quale aveva ricevuto mandato;
- art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato in forza di formale mandato conferito gli interessi della Parma F.C. S.p.A. nell'ambito della stipulazione del contratto tra tale società ed il sig. Djamel Eddine Mesbah del 24.1.2013, nonostante tale calciatore fosse assistito nell'ambito del medesimo accordo dallo stesso sig. Lucci e dal sig. Alessandro Lelli, quest'ultimo "collaboratore" del medesimo sig. Lucci secondo quanto riferito dal sig. Mesbah, il primo in assenza di mandato formalmente conferito ed il secondo in forza di mandato formalmente conferito;
- art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, comma 1, e 19, comma 3, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per aver prestato la propria opera quale agente di calciatori in favore del sig. Djamel Eddine Mesbah in assenza di formale mandato conferito,

nell'ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la società A.S. Livorno S.p.A. del 29.1.2014;

- art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato in forza di formale mandato conferito gli interessi della U.C. Sampdoria S.p.A. nell'ambito della stipulazione del contratto tra tale società ed il sig. Djamel Eddine Mesbah dell'1.8.2014, nonostante l'attività di assistenza di tale calciatore, in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito del medesimo accordo;

MARCO MARCHIONNI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per la ACF Fiorentina S.p.A. e la Parma FC S.p.A., in violazione dei seguenti articoli:

- art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Bruno Carpeggiani, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre lo stesso assisteva anche la Parma F.C. S.p.A., in forza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e società del 14.9.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;
- art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Bruno Carpeggiani, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre lo stesso assisteva anche la Parma F.C. S.p.A., in forza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e società del 14.3.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;
- art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Bruno Carpeggiani, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre lo stesso assisteva anche la Parma F.C. S.p.A., in forza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e società del 12.5.2014, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;
- art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Bruno Carpeggiani, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre lo stesso assisteva anche la U.C. Sampdoria S.p.A., in forza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e società del 27.8.2014, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

ALESSANDRO MOGGI, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C., in violazione dei seguenti articoli:

- art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del sig. Antonio Nocerino nell'ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la A.C. Milan S.p.A. del 31.8.2011, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata società, dalla quale aveva ricevuto mandato con validità dal 30.8.2011 al 31.8.2011;
- art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell'art. 19, comma 2, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, nonché dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 31.8.2011 tra il sig. Antonio Nocerino e la A.C. Milan S.p.A., società dalla quale aveva ricevuto mandato; in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del sig. Antonio Nocerino nell'ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Torino F.C. S.p.A. del 4.7.2014, nonostante la prestazione di attività ai sensi del primo comma dell'art. 5 del medesimo Regolamento Agenti di Calciatori, nell'ambito del medesimo accordo ed in favore della appena citata società in virtù di formale incarico conferito, da parte dell'Avv. Marco Sommella che era suo collaboratore "nella gestione professionale dei calciatori", secondo quanto riferito dallo stesso sig. Nocerino;
- art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del sig. Antonio Nocerino nell'ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Parma F.C. S.p.A. del 15.1.2015, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata società, dalla quale aveva ricevuto mandato con validità dal 10.1.2015 al 2.2.2015;
- art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, comma 1, e 19, comma 3, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per aver prestato la propria opera quale agente di calciatori in favore della Parma F.C. S.p.A. in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito del trasferimento e della stipulazione del contratto tra tale società ed il calciatore sig. Gabriel Alejandro Paletta del 17.7.2010;

ALEJANDRO PALETTA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Parma F.C. S.p.A., in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Martin Ariel Guastadisegno, in forza di formale mandato conferito, mentre lo stesso assisteva di fatto anche la Parma F.C. S.p.A., in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e società del 23.8.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

ANTONIO PREITI, all'epoca dei fatti responsabile dell'area tecnica dotato di poteri di rappresentanza della PARMA F.C. S.p.A., in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Alessandro Moggi, conferendo allo stesso formale mandato con validità dal 10.1.2015 al 2.2.2015, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il sig. Antonio Nocerino, in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Parma F.C. S.p.A. del 15.1.2015, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

F.C. TORINO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al sig. Urbano Cairo;

- viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulate dai Sigg.ri Urbano CAIRO in proprio e nell'interesse della società TORINO CALCIO S.p.A. in qualità di rappresentante pro-tempore, Alessandro LELLI, Alessandro LUCCI, Marco MARCHIONNI, Alessandro MOGGI, Alejandro PALETTA, Antonio PREITI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di ammenda di € 5.000,00 per il Sig. Urbano CAIRO, 30 giorni di inibizione a svolgere attività in seno alla F.I.G.C. ex art. 19 lettera h) C.G.S. per il Sig. Alessandro LELLI, 14 giorni di inibizione a svolgere attività in seno alla F.I.G.C. ex art. 19 lettera h) C.G.S. ed ammenda di € 12.000,00 per il Sig. Alessandro LUCCI, ammenda di € 6.000,00 per il Sig. Marco MARCHIONNI, 40 giorni di inibizione a svolgere attività in seno alla F.I.G.C. ex art. 19 lettera h) C.G.S. per il Sig. Alessandro MOGGI, ammenda di € 5.000,00 per il Sig. Alejandro PALETTA e ammenda di € 5.000,00 per la società TORINO F.C. S.p.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Si da atto che le sanzioni di inibizione per i sigg.ri Alessandro CELLI, Alessandro LUCCI e Alessandro MOGGI decorrevano dal 23 luglio 2016.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 AGOSTO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio